



SENT. n. 703/20
R.G. n. 4527/20
CRON. n. 6674/20
REP. n. /

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Treviso, nella persona del dr. Rizzo Luigi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 4527/20 R.G. promossa con atto di opposizione depositato in cancelleria in data 30.09.20

da

_____, rappr. e dif. dall'avv. R. Iacovacci, parte opponente

contro

Prefetto p.t. di Treviso, rappr. e dif. dagli avv. ti Coniglione/De Piazzi, parte opposta

In punto: opposizione ord. ing. pref. rif. a verbale irrogato dalla Polizia locale di Treviso

Conclusioni della parte attrice:

annullarsi il provvedimento opposto o in subordine ridurre la sanzione. Spese di lite rifuse.

Conclusioni della parte convenuta

rigettarsi il ricorso confermando il provvedimento opposto. Spese di lite compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

_____ agisce in opposizione avverso un verbale notificato ex art. 142 c. 8° CdS per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo apparecchio Red&Speed Evo L2 installata in posizione fissa sulla SR 53 al km 59+0,30. Afferma parte opponente che il provvedimento opposto è nullo perché non adeguatamente motivato, lamentando la scarsa importanza della violazione ed il fatto che manca la prova dell'infrazione, in quanto non è stata effettuata con strumento in regola con marchio CE e debitamente omologato ed altre doglianze sul provvedimento a quo opposto.

Parte convenuta si é costituita, depositando tutti gli atti richiestigli dall'opposizione e quelli necessari in corso di giudizio, tranne la omologazione (si limita ad affermare che esisterebbe una "approvazione" con DM 814/2015 senza produrla in giudizio), chiedendo la conferma del verbale.

La causa è stata istruita documentalmente.

Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato quanto al motivo della mancanza di regolare *omologazione*, come richiesto dall'art 142 c.6 CdS: nel caso in esame è solo richiamato dall'opposta senza produzioni di sorta un DM che si limita ad *approvare* l'esemplare dell'apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni. Non puo' piu' accogliersi (come si faceva in passato sulla base del Decreto Min.Trasporti del 13.06.2017 per ragioni transitorie e comunque in illegittima deroga ad una disposizione legislativa ossia di rango superiore) l'interpretazione di parte opposta che vorrebbe che i termini di approvazione ed omologazione siano da considerarsi sinonimi, in quanto l'omologazione richiede che le apparecchiature utilizzate per il rilievo delle infrazioni debbano presentare "caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" di cui al regolamento CdS, mentre per altre minori infrazioni sarebbe sufficiente la sola approvazione. L'art 142 CdS mira infatti ad un bilanciamento di interessi pubblici e privati estremamente rilevanti: da un lato la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, e la conservazione dei beni, dall'altro valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato, che deve fondarsi sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni al limite di velocità, pena l'inutilizzabilità ai fini della contestazione delle violazioni. Tale motivazione assorbe gli altri punti del ricorso in quanto motivazione piu' fluida.

Le spese di lite si compensano tra le parti stante la novità delle questioni sollevate e la particolarità dell'odierna verifica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni altra deduzione od eccezione respinta,

accoglie



il ricorso, annullando il provvedimento opposto e compensando tra le parti le spese di lite.

Treviso, 19.11.2020

Il Giudice di Pace



Depositato nella Cancelleria del
Giudice di Pace di Treviso
01 DIC 2020



Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ezio Casonato